



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 223 viciester

ter.

Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-civile-e-disposizioni/art-223-viciester>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it